

14 ottobre 2021 - Prime linee guida omnibus di tutela dalle restrizioni al Lavoro pubblico e privato, imposte dal D.L. 52/2021 (e successive integrazioni e modifiche).

1. Comunicare al “datore di lavoro” della propria Amministrazione che ci si assenta avvalendosi dell’articolo 9 quinquies¹, comma 6, del D.L. 22/04/2021, n. 52², **senza specificare null’altro**.
2. Diffidare il “datore di lavoro” della propria Amministrazione dal considerare, in ogni caso, “ingiustificata” l’assenza comunicata e diffidarlo altresì dal farne discendere qualsiasi effetto economico e/o giuridico a proprio carico.
3. Specificare che l’assenza, nelle attuali condizioni, discende dall’esercizio di libertà costituzionalmente garantite.
4. Riservarsi di agire dinanzi all’Autorità Giudiziaria, nazionale e internazionale, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione dovesse adottare qualunque provvedimento lesivo dei propri interessi morali, giuridici e patrimoniali.

NOTE

Le presenti linee guida sono valide per tutti; coloro che ne faranno uso, per il periodo del loro utilizzo, non dovranno in alcun modo rivelare il proprio status sanitario. Per ovvie ragioni, è stato scelto di non predisporre un fac-simile, ma di lasciare libero ogni fruitore di compilare un atto proprio e personalizzato. Seguiranno ulteriori comunicazioni.

¹ Aggiunto dal **DECRETO-LEGGE 21 settembre 2021, n. 127** (in G.U. 21/09/2021, n.226).

² **DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52** - “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87 (in G.U. 21/06/2021, n. 146). **Art. 9-quinquies** - “Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico” -

Comma 6: “Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati”.

SEDE NAZIONALE